

COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 47

DATA: 30/12/2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala del fabbricato denominato "Panizza", in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) LANINO MATTEO	X	
2) FORTINA IGOR	X	
3) SUMAN MASSIMO	X	
4) MORANDI MAURA	X	
5) MELICA SERENA	X	
6) FINETTI LISA	X	
7) BRUSA DAVIDE	X	
8) CARULLI MICHELE		X
9) COLLA SERGIO		X
10) BROCCA FERDINANDO	X	
11) CANTISANI IVAN	X	
TOTALI	9	

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Giorgia D'Arca.

Il Presidente LANINO MATTEO, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e trattati i primi cinque punti all'ordine del giorno, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

Il Presidente illustra il contenuto della proposta di deliberazione, dando atto della conferma delle aliquote anche per l'anno 2025.

Interviene il Consigliere Brocca richiamando il Consuntivo 2023, dal quale risulta un avanzo evidente, indicativo di un risparmio, e richiamando il programma di mandato della maggioranza nella parte in cui prevede di mantenere o, ove possibile, contenere la pressione fiscale. Sulla scorta di ciò viene formulata dichiarazione di voto contrario da parte della minoranza perché nel programma elettorale c'era la volontà di ridurre la pressione fiscale. Inoltre, viene formulata proposta di emendamento in riduzione delle aliquote IMU.

Replica il Presidente che l'avanzo, per euro 400.000,00, è destinato alla realizzazione di un lotto di lavori pubblici che interessa Frino e specificando che si sta cercando di accumulare per realizzare grandi opere proprio come Frino.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

POSTA in votazione la proposta di emendamento, essendo n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 2 (Consigliere Brocca Ferdinando e Consigliere Cantisani Ivan) e contrari n. 7, espressi per alzata di mano, la proposta di emendamento viene respinta.

Successivamente,

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'articolo 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Consigliere Brocca Ferdinando e Consigliere Cantisani Ivan), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, essendo n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Consigliere Brocca Ferdinando e Consigliere Cantisani Ivan), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), stabilisce che: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;

PRESO ATTO CHE i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VISTE, altresì, le disposizioni del d.lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 744, l. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo 1, legge n. 160/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO CHE dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (euro duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della citata legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 758, l. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO CHE il Comune di Ghiffa è compreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9/1993 e di conseguenza l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 756, l. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, articolo 1, l. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO CHE:

- in data 22 settembre 2023 è stato pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF, il Comunicato di apertura ai Comuni della nuova applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote IMU, ai sensi del comma 757 e ss. della legge n. 160 del 2019, come successivamente declinato dal Decreto MEF del 7 luglio 2023;
- un emendamento al decreto proroghe (DI n. 132/2023) approvato in Commissione Finanze al Senato in data 13 novembre 2023, ha rinviato di un altro anno, al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'IMU all'interno di una griglia di fattispecie identificata per decreto delle Finanze.

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO CHE i comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 757, l. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO CHE:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, l. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a

condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO ATTO CHE in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 764, l. n. 160/2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RICHIAMATA, quindi, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2023 con la quale sono state confermate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della l. n. 296/2006 secondo cui: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 marzo 2023;

RITENUTO di procedere con la stessa politica tributaria degli anni precedenti, mantenendo invariate le aliquote come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
10,60‰	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
3,50‰	Abitazione principale – categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze
7,60‰	Immobili identificati nella categoria catastale C1, C3, C4, C5, D
10,60‰	Aree fabbricabili
Esenti	Terreni agricoli (in quanto ricadenti in Comune montano così come disposto dall'art. 1 comma 758 lettera d) L. 160/2019)
0‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3-bis, d.l. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla L. 26/02/1994 n. 133
Esenti	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (art. 1 comma 751 L. 160/2019) – beni merce –

ACQUISITI, in merito al presente atto, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi, ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio interessato;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE per l'anno di imposta 2025 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, l. n. 296/2006, il 1° gennaio 2025;
4. DI PROVVEDERE entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'articolo 1, comma 767, l. 27 dicembre 2019, n. 160, pena l'inefficacia della stessa;
5. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, li 23/12/2024

Il Proponente
F.to Avv. Matteo Lanino

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANINO MATTEO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FORTINA Igor

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 26/02/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

E' copia conforme all'originale.
Li, 26/02/2025



IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giorgia
D'Arca

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal 30/12/2024.

Ghiffa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca